

Rag. Franco Falardi
Dott.ssa Paola Falardi
Dott. Francesco Falardi
Consulenza del lavoro: Luca Falardi

Rag. Angela Gambirasio
Rag. Andrea Lozza
Rag. Silvia Colleoni

Segreteria: Denise Colleoni

Bergamo, 05/05/2025

MAGGIO 2025 - LE NOVITÀ DEL CPB 2025-2026

con la collaborazione del Centro Studi SEAC

ULTIME NOVITÀ FISCALI

Deducibilità TFM amministratori Ordinanza Corte cassazione 10.2.2025, n. 3299	Al TFM non è applicabile la disciplina di cui all'art. 2120, C.c. relativa al TFR dei dipendenti e pertanto lo stesso è integralmente deducibile (non è quindi possibile escludere la deducibilità del TFM per la parte eccedente la misura massima accantonabile per il TFR, pari alla retribuzione annuale divisa per il coefficiente 13,5).
Trasmissibilità agli eredi Ordinanza Corte cassazione 2.4.2025, n. 8684	Gli eredi del contribuente (nel caso di specie, socio di una società di fatto) non sono tenuti al pagamento delle sanzioni tributarie ai sensi dell'art. 8, D.Lgs. n. 472/97. Agli stessi sono comunque trasmissibili gli interessi maturati su tributi dovuti dal de cuius, in quanto accessori all'imposta.
Cartella pagamento e ex amministratore Ordinanza Corte cassazione 2.4.2025, n. 8696	Nell'ambito dell'accertamento tributario è esclusa la responsabilità diretta dell'amministratore per i debiti fiscali della società. Pertanto, <i>"in assenza di una norma che indichi una sorta di successione delle obbligazioni tributarie va ... annullata la cartella di pagamento emessa nei confronti dell'ex gestore per il mancato pagamento dell'Iva da parte della srl"</i> .
Accertamento induttivo Ordinanza Corte cassazione 2.4.2025, n. 8751	Nell'ambito dell'accertamento induttivo l'Ufficio <i>"ha facoltà di prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e può fondare l'accertamento su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, con inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, avente ad oggetto la dimostrazione che l'imponibile accertato non è stato conseguito o è stato conseguito in misura inferiore rispetto a quella indicata mediante l'atto impositivo"</i> .
Srl a ristretta base sociale Ordinanza Corte cassazione 16.4.2025, n. 10004	In presenza di una società a ristretta base sociale sussiste la presunzione di distribuzione degli utili fra i soci, a meno che gli stessi non provino che i maggiori ricavi non sono stati effettivamente realizzati dalla società o che quest'ultima non li ha distribuiti, ma accantonati o reinvestiti, <i>"ovvero che degli stessi se ne è appropriato altro soggetto, ovvero ancora non dimostrino con prova rigorosa la propria assoluta estraneità alle gestione, al controllo e all'informazione circa la vita sociale"</i> .

COMMENTI

LE NOVITÀ DEL CPB 2025-2026



Con il D.Lgs. n. 13/2024 è stato introdotto, a decorrere dal 2024, a favore dei **soggetti ISA** e dei **contribuenti forfetari**, titolari di reddito d'impresa / lavoro autonomo, il **concordato preventivo biennale (CPB)**.


Nell'ambito del (secondo) Decreto correttivo della Riforma fiscale (in corso di approvazione definitiva):

- è stato previsto il **differimento dal 31.7 al 30.9 del termine di adesione alla proposta**;
- è stato **soppresso il concordato a favore dei contribuenti forfetari**;
- sono state introdotte **due nuove cause di esclusione / cessazione** del concordato, nonché rivista la **modalità di applicazione della c.d. "Flat tax incrementale"**;
- è stata introdotta una **norma di interpretazione autentica** riguardante la causa di esclusione / cessazione del concordato in presenza di operazioni straordinarie.

CALENDARIO 2025 PER IL CPB 2025-2026

Ai fini dell'**applicazione del CPB**, l'Agenzia delle Entrate **formula una proposta per la definizione biennale del reddito** d'impresa / lavoro autonomo e del **valore della produzione netta**.

Fase 1	Procedure informatiche di ausilio
	<p>Entro il 15.4 di ciascun anno, l'Agenzia mette a disposizione dei contribuenti / intermediari, appositi programmi informatici per l'acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta di concordato.</p> <p> Per il 2025, come disposto dall'art. 3-bis, comma 5, DL n. 202/2024, c.d. "Decreto Milleproroghe", il software è stato reso disponibile il 30.4.</p> <p>Il programma per il CPB è integrato nel software "Il tuo ISA" e pertanto, oltre ai dati richiesti ai fini del calcolo degli ISA, i soggetti interessati utilizzano tale applicativo anche per l'inserimento degli elementi richiesti per calcolare la proposta di concordato.</p>
	Elaborazione della proposta
	<p>La proposta di concordato è elaborata dall'Agenzia tramite il predetto software.</p> <div><div>Software "Il tuo ISA"</div><div><div>Elabora esito ISA</div><div>Elabora proposta di concordato 2025 - 2026</div></div></div> <p>La proposta è elaborata:</p> <ul style="list-style-type: none">• in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente e comunque nel rispetto della sua capacità contributiva;• sulla base della specifica Metodologia approvata dal MEF (DM 28.4.2025). <p> La Metodologia tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA, e delle risultanze della loro applicazione.</p> <p>Ai fini dell'elaborazione della proposta, l'Agenzia, oltre ai predetti dati, acquisisce ulteriori dati dalle banche dati nella sua disponibilità e di altri soggetti pubblici.</p>

Rigo P04	Reddito d'impresa / lavoro autonomo 2024 rilevante ai fini del CPB.	
	Reddito d'impresa	Individuato con riferimento alle regole ordinarie, a seconda della tipologia di contabilità adottata (ordinaria / semplificata), senza considerare : <ul style="list-style-type: none"> • plusvalenze di cui agli artt. 58, 86 e 87, TUIR; • sopravvenienze attive di cui all'art. 88, TUIR; • minusvalenze / sopravvenienze passive e perdite su crediti di cui all'art. 101, TUIR; • redditi / quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone / associazioni professionali di cui all'art. 5, TUIR, ovvero in società / enti di cui all'art. 73, comma 1, TUIR.
	Reddito di lavoro autonomo	Individuato con riferimento alle regole ordinarie senza considerare : <ul style="list-style-type: none"> • plusvalenze / minusvalenze di cui agli artt. 54-bis, comma 1 e 54-quater, TUIR; • redditi / quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone / associazioni professionali di cui all'art. 5, TUIR; • corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali.
	 Il reddito assoggettato a imposizione non può essere inferiore a € 2.000 . In caso di snc / sas / associazioni professionali ex art. 5, TUIR, nonché di società di capitali trasparenti di cui agli artt. 115 e 116, TUIR, il limite di € 2.000 è ripartito tra i soci / associati in base alle relative quote di partecipazione.	
Rigo P05	Valore della produzione netta IRAP 2024 rilevante ai fini del CPB. Il VAP IRAP 2024 va individuato in base alle regole ordinarie contenute nel D.Lgs. n. 446/97 (artt. 5, 5-bis, 8 e 10 D.Lgs. n. 446/97), senza considerare le plusvalenze / sopravvenienze attive, nonché le minusvalenze / sopravvenienze passive . Conformemente ai chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 17.9.2024, n. 18/E, le istruzioni precisano che il VAP va considerato al netto anche delle spese per il personale e delle altre deduzioni ex art. 11, D.Lgs. n. 446/97.	

Per accettare la proposta di CPB 2025-2026 il contribuente deve **apporre la propria firma a rigo P10**. Con la firma il contribuente **sottoscrive anche le dichiarazioni rese ai righi P02 e P03**.

MODALITÀ DI INVIO DELL'ADESIONE AL CPB 2025-2026

Recentemente l'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 24.4.2025 ha definito le specifiche tecniche utilizzabili per l'invio dell'adesione del CPB 2025-2026, confermando la possibilità di invio congiuntamente alla dichiarazione dei redditi oppure in forma autonoma. A tal fine nel Frontespizio del mod. REDDITI 2025 è stata introdotta la **nuova casella "Comunicazione CPB"**.

In particolare il Frontespizio del mod. REDDITI 2025 PF è stato così aggiornato.

TIPO DI DICHIARAZIONE	Quadro RW	Quadro VO	Quadro AC	ISA	Quadri aggiuntivi al modello 730	Comunicazione CPB	Correttiva nei limiti	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	Dichiarazione integrativa errori contabili	Eventi eccezionali	Dichiarazione rettificativa mod. 730/2025
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

In sintesi, **entro il 30.9.2025**, i soggetti ISA possono inviare l'adesione al concordato:

- **in forma autonoma**, utilizzando il Frontespizio del mod. REDDITI 2025, indicando nella predetta casella il **codice "1"**;
- o
- **con il mod. REDDITI 2025**.

REGIME OPZIONALE C.D. "FLAT TAX INCREMENTALE"

I soggetti che aderiscono al CPB 2025-2026 possono applicare il regime opzionale impositivo, in base al quale la c.d. "Flat Tax incrementale":

- è **strutturata in 3 aliquote** (10% / 12% / 15%) applicabili in base al **punteggio ISA** ottenuto dal contribuente nel periodo precedente a quello cui si riferisce la proposta (2024);
- va applicata sulla **differenza** tra il **reddito concordato** e quello **dichiarato per il periodo d'imposta precedente** rettificato ai sensi degli artt. 15 e 16, D.Lgs. n. 13/2024.

L'art. 7 del Decreto correttivo modifica il citato art. 20-bis prevedendo che, **a partire dalle adesioni al CPB 2025-2026**, le predette aliquote sono **applicabili nei limiti di un'eccedenza non superiore a € 85.000**.

In tal caso, **limitatamente alla parte che supera tale somma** l'imposta sostitutiva va applicata nella misura del **43%** per i soggetti IRPEF e del **24%** per i soggetti IRES, ex art. 77, TUIR.

Esempio



Una ditta individuale, soggetto ISA, presenta la seguente situazione:

- punteggio ISA 2024 6,5
- reddito d'impresa 2024 € 39.000
- reddito 2024 rilevante per il CPB (*) € 36.000
- reddito proposto CPB 2025 € 130.000
- reddito proposto CPB 2026 € 140.000

(*) al netto delle componenti straordinarie (plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti, ecc.).

L'applicazione della "Flat tax" all'incremento di reddito, in base alle nuove disposizioni, è così individuata.

reddito 2025 incrementale	€ 94.000	(130.000 - 36.000)
quota reddito 2025 incrementale eccedente	€ 9.000	(94.000 - 85.000)
Flat tax incrementale 2025 Totale	€ 8.500	(85.000 x 10%)
	€ 3.870	(9.000 x 43%)
	€ 12.370	(8.500 + 3.870)
reddito 2026 incrementale	€ 104.000	(140.000 - 36.000)
quota reddito 2026 incrementale eccedente	€ 19.000	(104.000 - 85.000)
Flat tax incrementale 2026 Totale	€ 8.500	(85.000 x 10%)
	€ 8.170	(19.000 x 43%)
	€ 16.670	(8.500 + 8.170)

La quota di reddito 2025 - 2026 non incrementale, pari a € 36.000, sarà assoggettata a IRPEF e addizionali con le modalità ordinarie.